

## **STUDIO LEGALE**

*Lavoro – civile – amministrativo*

**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**

Patrocinante in Cassazione

*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*

Tel. 0776.24945 PEC: [studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

**Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Frosinone**

**Al Garante per la protezione dei dati personali**

Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA

PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

**All'Autorità Nazionale Anticorruzione -**

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma

Pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Al Presidente della  
Giunta Regionale del Lazio- Dott. Nicola Zingaretti

All'Assessore sanità e Integrazione socio sanitaria

Dott Alessio D'Amata Pec : [salute@regione.lazio.legalmail.it](mailto:salute@regione.lazio.legalmail.it)

Al Direttore Regionale Salute ed integrazione sociosanitaria

Dott. Renato Botti

Al Dirigente Area R.U.- Dott.ssa Barbara Solinas

Pec: [salute@regione.lazio.legalmail.it](mailto:salute@regione.lazio.legalmail.it)

Al Presidente del Collegio Sindacale ASL di Frosinone

Al Commissario Straordinario ASL Frosinone

Dott. Luigi Macchitella

Al Direttore Amministrativo ASL FR

Dott. V. Brusca Pec: [protocollo@pec.aslfrosinone.it](mailto:protocollo@pec.aslfrosinone.it)

**AI DIRETTORI DI SC DISTRETTO E POLI OSPEDALIERI ED  
AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI FROSINONE**

## **URGENTE**

**Oggetto:** Azienda sanitaria locale di Frosinone- DELIBERA n 2099 del 12 ottobre 2018;

**ESPOSTO/denuncia alle AA.GG. competenti e reclamo al Garante della privacy della OS Fials di Frosinone DEL 01 OTTOBRE 2018 su posizione sig NICOLINI MAURIZIO - INTEGRAZIONE**

Scrivo sempre in nome, per conto e nell'interesse del sindacato Provinciale FIALS di Frosinone, in persona del segretario, D'angelo Francesco, comunque sottoscrive a ratifica e

conferma, per precisare quanto di seguito, ad integrazione dell'esposto inviato il 01 ottobre 2018 (che si allega).

Con detto esposto si era denunciato che da oltre un mese (fine agosto) presso la Azienda sanitaria locale di Frosinone risulta presente (con allocazione 'fisica' presso la stessa Direzione generale della medesima ASL) tale NICOLINI MAURIZIO che quotidianamente svolge una attività non meglio definita, provvedendo alla consultazione delle lettere/provvedimenti di incarico del personale sia dipendente sia della specialistica convenzionata, acquisendo le liste di attesa riferite agli esami diagnostici RMN, convocando e presiedendo riunioni ed incontri con direttori di struttura, coordinatori tecnici, direttori di distretto e di polo ospedaliero, dando direttive precise, anche variando l'impostazione delle liste di attesa e/o le modalità operative di espletamento di dette attività. Rinvenendo in tale condotta una evidente violazione della normativa vigente anche in riferimento all'accesso a dati sensibili da parte di soggetto non autorizzato perché in carenza di qualsivoglia provvedimento aziendale che ne giustificasse la presenza e ne qualificasse la natura delle funzioni da esercitare, la OS ha formulato l'esposto che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

**EBBENE, CON DELIBERA DEL 12 OTTOBRE 2018 N 2099**, la Asl di Frosinone ha disposto di conferire al sig. Maurizio Nicolini, in possesso di idonea e qualificata professionalità, l'incarico di realizzare un percorso di efficientamento dei processi con l'obiettivo di proporre soluzioni organizzativo- gestionali per incrementare il numero di esami e ridurre le liste d'attesa per le prestazioni di diagnostica per immagini, precisando che tale incarico era conferito ex art 36 comma 2, lett. a) del dlgs 50/2016 (codice appalti), e di rimandare ad un successivo provvedimento l'adozione del contratto stipulato e la registrazione del relativo costo.

**DETTO PROVVEDIMENTO NON SOLO È PALESEMENTE ILLEGITTIMO MA CONFERMA LE VIOLAZIONI DI LEGGE FORMULATE NELL'ESPOSTO STESSO E NE AGGIUNGE DELLE ALTRE.**

Innanzitutto, come si evince dalla parte narrativa della deliberazione:

1. il Commissario straordinario ha contattato per le vie brevi in data 05 luglio 2018 una persona FISICA di propria fiducia (il suddetto Nicolini) per richiedergli la disponibilità a stipulare un contratto di prestazioni (finalizzato a reperire soluzioni tese ad una diminuzione delle liste d'attesa di diagnostica per immagini);
2. il sig Nicolini in data 09 luglio ha comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico solo dopo aver analizzato la situazione nei vari presidi sanitari aziendali;
3. di qui la volontà della ASL di stipulare un *contratto di prestazioni di servizio* (con detta 'persona fisica') che viene qualificato quale appalto di servizi sotto soglia (al di sotto, cioè, di € 40,000), ex art. 36, comma 2, lett. a) dlgs n. 50/2016 (codice degli Appalti) che disciplina ed autorizza proprio l'affidamento diretto senza alcuna procedura pubblica/selettiva/comparativa.

Deve osservarsi, poi, che il conferimento dell'incarico abbia decorrenza alla data di adozione della delibera ovvero il 12 ottobre 2018 (così per rendere legittima la presenza del sig Nicolini), anche se, poi, inspiegabilmente, il contratto sarà

stipulato successivamente (ma quando?) e solo in detta sede verrà indicato anche il costo.

oooooooooooooooooooooooooooo

Orbene, ricevuto l'esposto della scrivente OS (in data 01 ottobre 2018), la Asl nel malcelato intento di 'sanare' e 'giustificare' la posizione/presenza del sig Nicolini ha adottato la deliberazione de qua.

Sennonché, proprio l'adozione di detto provvedimento conferma che dalla fine di agosto sino al 12 ottobre 2018 il sig Nicolino rimaneva un perfetto soggetto estraneo all'amministrazione ed affatto autorizzato ad accedere anche a dati sensibili. Ciò trova conferma nelle innumerevoli riunioni espletate in detto lasso di tempo con il personale aziendale (Primari e personale del comparto) con i numerosi sopralluoghi nei reparti durante i quali ha acquisito liste di attesa ed ha formulato direttive ed indicazioni senza averne alcun titolo.

Paradossalmente, anche a seguito di tale delibera, la posizione del Nicolini è del tutto illegittima

Infatti, la delibera in questione – che comunque non può sanare le violazioni compiute sino ad oggi - è priva di valenza ed è perfettamente INUTILE ai fini giuridici e risulta del tutto carente dei prescritti requisiti e, nel contempo, reca richiami normativi del tutto erronei e non pertinenti alla fattispecie.

Di per sé, la deliberazione costituisce esclusivamente una manifestazione di volontà della ASL di voler 'contrarre' con un soggetto privato, che, tuttavia, per tradursi concretamente, necessita dell'incontro delle volontà (quella della ASL) con il soggetto (privato) interessato e, ciò, avviene solo con la stipula del contratto che viene, invece, rinviata ad una data del tutto incerta.

E' solo con la sottoscrizione del contratto che si crea un 'rapporto' (a prescindere dalla qualificazione che lo stesso può assumere) con il 'soggetto privato'.

Nel contratto, infatti, deve essere specificato l'oggetto delle prestazioni da rendere le modalità concrete di espletamento, le modalità ed i limiti di accesso alle strutture sanitarie, i poteri ed i limiti attribuiti, l'attribuzione della responsabilità del trattamento dei dati sensibili (liste di attesa ed altro).

Il costo del contratto peraltro deve essere preventivamente ed espressamente stabilito ed indicato.

Né varrebbe sostenere, come accennato nella delibera in questione, che il Nicolini in data 09 luglio 2018 si riservava *"l'accettazione dell'incarico solo all'esito dell'analisi della situazione dei vari presidi aziendali"* per cui la sua presenza in azienda doveva ritenersi legittima, perché è agevole obiettare che non si può accedere a dati sensibili, disporre riunioni e dare direttive , , qualificando tale condotta quale *"analisi della situazione aziendale"*!! Tali interventi operativi

necessitavano del 'contratto' che creava il 'rapporto di servizio' con la ASL, definendo e delimitando i poteri e gli spazi di intervento.

Peraltro, il Nicolini non si è limitato ad esaminare la situazione ma ha cambiato/variato l'assetto organizzativo e la stessa turnistica (con riferimento ad orari di lavoro, straordinario, reperibilità) che sono di già oggi applicate.

La delibera, quindi, non sana le illegittimità compiute che anzi permangono ancora ad oggi, mancando il contratto scritto.

Non solo.

La delibera è illegittima sotto altro e concorrente profilo di natura prettamente giuridica.

La Asl configura 'il rapporto' con il sig Nicolini quale contratto di prestazioni di servizi da ritenersi quale appalto di servizio che qualifica sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) dlgs n. 50/2016).

La scelta non è stata casuale, ma all'evidenza, del tutto consapevole.

Infatti, solo tale qualificazione (appalto di servizio sotto soglia) consente la scelta/affidamento diretto senza alcun obbligo ulteriore e quindi consente alla ASL di giustificare ex post una scelta nominativa di già effettuata, eludendo, tuttavia, la specifica normativa di riferimento (ovvero, come vedremo, art 7 dlgs 165/2001) che imponeva ben altri adempimenti.

Dovendo provvedere a 'giustificare' la presenza del sig Nicolini (e le iniziative dallo stesso intraprese e la permanenza dello stesso in azienda ancora ad oggi) la Azienda non poteva che utilizzare detto strumento.

Senonché l'iniziativa è del tutto illegittima

Vediamo il perché.

Come riportato espressamente nella delibera de qua, il sig Nicolino viene contattato dal Commissario Straordinario quale 'persona fisica' e, giammai, quale titolare di una 'ditta', 'associazione', 'impresa', 'società'.

Anche allorquando si richiamo la stipula del contratto, il riferimento è sempre alla 'persona fisica'.

L'oggetto della prestazione richiesta, poi, non è un servizio, ma, piuttosto, si qualifica (più correttamente) quale incarico (attività) di studio di una realtà aziendale (riferita alle liste di attesa per la diagnostica per immagini) al fine di PROPORRE soluzioni operative tese al miglioramento della stessa.

In sostanza il sig. Nicolini chiamato quale 'singolo professionista' ('persona fisica') deve 'studiare' la situazione aziendale riferita alle liste di attesa e poi proporre all'azienda soluzioni operative tese al miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni di diagnostica per immagini.

Proprio l'esame della situazione e la (sola) PROPOSTA di soluzioni che evidentemente devono essere vagliate dalla competente dirigenza aziendale e la

manca di una organizzazione propria, consentono di asserire che non vi sono rischi di impresa che il soggetto si assume direttamente (si tratta di 'proposte'). In pratica, occorre fare richiamo alla distinzione tra l'appalto di servizi e la consulenza (nell'accezione che qui rileva di collaborazione autonoma), per le quali, ancorché nella pratica entrambe le fattispecie contrattuali possano sovrapporsi, in quanto hanno in comune l'esecuzione di servizi, sotto il profilo ordinamentale integrano istituti giuridici differenti nei presupposti, nell'esecuzione e nei limiti.

Qualora sia prevalente il "carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta", anziché quello imprenditoriale, l'incarico al professionista esterno è riconducibile al contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d'opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), e non al contratto di appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Questo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. Campania, con la deliberazione n. 88/2018 (con la quale è stata rilevata l'illegittimità della procedura di conferimento di un incarico di prestazione artistica per la realizzazione di un documentario e di uno spot audio video, e della conseguente spesa, avvenuta sotto la forma dell'appalto di servizi. Nel caso di specie il Dirigente aveva affidato ad un professionista, in qualità di sceneggiatore, direttore e protagonista, un incarico di prestazione artistica per la realizzazione di un documentario della durata di circa 10 minuti e di uno spot audio video di circa 30 secondi con approvazione del relativo schema di contratto. L'affidamento era stato effettuato senza esperimento di una procedura comparativa, richiamando l'articolo 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, che disciplina l'affidamento diretto di servizi).

I magistrati contabili hanno qualificato la fattispecie come un incarico individuale ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/2001, in quanto riconducibile al contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d'opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.).

Sul piano procedurale, pertanto, sono stati riscontrati dalla Corte dei Conti molteplici scostamenti dalla disciplina normativa (che possono richiamarsi anche alla fattispecie in esame) in quanto:

l'affidamento dell'incarico non era stato preceduto da un accertamento reale sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, in grado di adempiere l'incarico;

lo stesso era stato conferito senza prima espletare una procedura di selezione comparativa, adeguatamente pubblicizzata, finalizzata ad assicurare alla P.A. la migliore offerta da un punto di vista qualitativo e quantitativo;

non erano stati rispettati gli obblighi di comunicazione e pubblicità: del conferimento di siffatto incarico curata la pubblicazione sul sito web ai sensi dall'art. 15, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

L'affidamento di un incarico professionale viene a connotarsi con il perfezionamento di una obbligazione a spiccato connotato prestazionale, attesa la specificità della scelta operata dalla pubblica amministrazione *intuitu personae*.

Nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V<sup>a</sup> sezione sent. n. 8/2009), mentre nel nostro caso si tratta di (sole) PROPOSTE operative .

Con l'appalto di servizi viene a configurarsi, in sostanza, un rapporto *intuitu rei* ove, in capo al soggetto "imprenditore" affidatario, viene a prefigurarsi l'assunzione dell'organizzazione e del rischio connesso, ivi compreso il risultato atteso dalla pubblica amministrazione appaltante.

Nella prestazione professionale derivante dal relativo contratto d'opera intellettuale prevalgono i caratteri del puro *facere*, con ridotto rilievo all'organizzazione economica e con i (di solito) requisiti della unicità, della singolarità, della puntualità e della determinatezza dell'arco temporale. Nell'appalto vengono, di contro, ad assumere preminente rilievo l'organizzazione economico-aziendale dei fattori produttivi posseduti dall'affidatario, professionista o meno. Ciò in quanto questi deve rendersi garanti dell'esecuzione, del buon esito dell'attività e del risultato oggetto del contratto, assumendo il rischio relativo della prestazione convenuta

Anche CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA, deliberazione n. 178 del 15 maggio 2014 - in un parere reso ad un Comune della Provincia di Milano, **delimita il confine esistente tra l'affidamento di un appalto di servizi, e l'affidamento di un incarico professionale – contratto d'opera/contratto di lavoro autonomo.** *La demarcazione, osserva la Corte, ha fondamentale rilevanza, in quanto, a sua volta, determina la disciplina da applicare in occasione dei relativi affidamenti: quella disposta dal decreto legislativo n. 163/2006 (precedente Codice appalti) per gli appalti pubblici, le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile per il contratto d'opera.*

Per i Giudici Contabili, premesso che sul piano civilistico, la specialità dei due istituti non crea particolari problemi all'interprete (posto che, il contratto d'opera è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, mentre, il contratto d'appalto, è riconoscibile per il carattere imprenditoriale del soggetto esecutore) la distinzione sfuma all'interno della disciplina dei contratti pubblici, così come definita dal d.lgs. n. 163 del 2006 con lo scopo di disciplinare la procedura ad evidenza pubblica prodromica alla stipulazione degli stessi.

Di conseguenza, "il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore". Già in un precedente parere, ancor più articolato (Lombardia 236/2013) la Sezione della Corte dei Conti aveva specificato che "Le due fattispecie restano ... diversificate in relazione all'organizzazione e alle caratteristiche del soggetto preposto al compimento dell'opera.

**Risulta evidente pertanto che nella fattispecie avrebbe dovuto applicarsi l'art 7 dlgs 165/2001 che richiede adempimenti e procedure all'evidenza non espletate. E' utile in proposito richiamare quanto sintetizzato da un recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica:**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Servizio programmazione assunzioni e reclutamento DFP-0046167-14/102008-1.2.3.4 - Parere n. 51/08**

<<...Da ciò l'esigenza avvertita dal legislatore di integrare la disposizione con la previsione di casistiche in presenza delle quali è possibile prescindere dalla specializzazione universitaria. La formulazione "particolare e comprovata specializzazione universitaria" è stata sostituita, con la modifica operata dall'art. 46, del d.l. n. 112 del 2008, con quella "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" dove la congiunzione "anche" è stata inserita per anticipare le casistiche elencate nell'ultima parte del comma medesimo al ricorrere delle quali si può prescindere dal possesso del titolo universitario. La norma modificata, infatti, prevede che, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore, "si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali".

Ne deriva che quando si tratta di conferire incarichi individuali nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma occorre accertarsi che il soggetto abbia maturato un'esperienza nel settore che possa garantire l'adempimento della prestazione richiesta.


E' evidente che nella circostanza si giustifica la deroga al titolo di studio nella misura in cui l'incarico da conferire inerisce inequivocabilmente ad una prestazione rientrante nei campi considerati, senza possibilità, pertanto, di interpretazioni estensive. Analogo discorso vale nei casi in cui un soggetto è iscritto in ordini o albi professionali. L'iscrizione all'albo attesta, ai fini del conferimento dell'incarico, una specializzazione di per sé idonea allo svolgimento dell'incarico medesimo consentendo di prescindere dal possesso tanto della laurea magistrale quanto di quella triennale, laddove è accertata la maturata esperienza nel settore. Rimane ferma, in relazione alla specificità della prestazione, la facoltà dell'amministrazione di preferire il professionista provvisto di specializzazione universitaria. Si conclude, inoltre, sottolineando che al di fuori delle deroghe descritte riprende pienamente vigore il principio della specializzazione universitaria secondo cui, la sola laurea triennale non è sufficiente ad integrare il requisito essendo a tal fine necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente....>>

**Le evidenti illegittimità risulterebbero tutte finalizzate a consentire al sig Nicolino Maurizio una non meglio definita attività finalizzata con un onere finanziario (vantaggio patrimoniale a favore di una 'persona fisica) neppure individuato preventivamente**


**Tanto si segnala e si espone alle AAGG nonché al Garante della Privacy in indirizzo ad integrazione dell'esposto datato 01 ottobre 2018, invitando la ASL di Frosinone all'immediata revoca della delibera n 2099/2018 con invito, altresì, agli organi regionali di intervenire con solerzia.**

**Frosinone 13 ottobre 2018**

**Il Segretario Provinciale Fials  
D'Angelo Francesco**



**avv. Giuseppe Tomasso**





ATTO DELIBERATIVO N° 2999 DEL 12/10/2018

ORIGINALE  - COPIA  - ALLEGATI N°

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

9171 (Pronosta-N°)

12/10/2018 (Data)

OGGETTO: Affidamento diretto di attività finalizzate all'efficientamento delle prestazioni di diagnostica per immagini e abbattimento delle liste di attesa.

[Empty box for administrative opinion]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Luigi Macchitella)

[Signature]

Parere del Direttore Amministrativo f.f. Dr. Vincenzo Brusca.  FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE. Data 12/10/18. Firma [Signature]

Parere del Direttore Sanitario f.f. Dr. Eleuterio D'Amborsio.  FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto). Data 12/10/18. Firma [Signature]

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: costi presunti non superiori a valore soglia € 40.000,00

Numero Conto Economico 502011504

(Descrizione)

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Data

[Empty box for name]

(Nome e Cognome)

[Signature]

(Firma)

[Empty box for date]



## IL DIRETTORE SANITARIO f.f.

### PREMESSO

- che l'ASL di Frosinone vanta un bacino di utenza notevole, con conseguente grossa domanda di servizi sanitari, sia per prestazioni ambulatoriali che non;
- che l'ASL di Frosinone ha liste di attesa molto lunghe per ciò che riguarda soprattutto le prestazioni di diagnostica per immagini, TAC, RMN e servizi strumentali afferenti;
- che, per quanto detto ai punti che precedono, è quindi necessario abbattere tali liste di attesa;

### PRESO ATTO

- che il Commissario Straordinario, in data 5 luglio 2018, ha chiesto a persona di fiducia (Sig. Maurizio Nicolini), in possesso di idonea e qualificata professionalità, la disponibilità a stipulare un contratto avente ad oggetto la realizzabilità di un percorso di efficientamento dei processi con l'obiettivo di proporre soluzioni organizzativo-gestionali per incrementare il numero di esami e ridurre le liste di attesa per prestazioni di diagnostica per immagini, anche mediante analisi e sperimentazioni tese a risolvere le evidenziate criticità;
- che il Sig. Nicolini, in data 9 luglio 2018 ha riscontrato la richiesta riservandosi di accettare il contratto proposto solo all'esito dell'analisi della situazione sui vari presidi aziendali;

### PRESO ATTO, ALTRESI'

che in data 1 ottobre 2018 il Sig. Nicolini ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

### RITENUTO, QUINDI

utile e congruo stipulare un contratto di prestazione di servizi sotto soglia ex art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50 del 2016 al fine di ridurre i tempi di attesa e migliorare l'offerta sanitaria pur contenendone la spesa sanitaria derivante;

### ACCERTATO

- che è prevista dall'art 36 del D.Lgs. 50 del 2016 comma 2 lettera a) la possibilità di stipulare contratti sotto soglia cioè è possibile per le stazioni appaltanti procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- che tale norma di legge è stata concepita con l'intento di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di semplificazione del procedimento di aggiudicazione garantendo al contempo il rispetto di tutti i principi generali in tema di evidenza pubblica;

### PROPONE

- di conferire al Sig. Maurizio Nicolini, in possesso di idonea e qualificata professionalità, l'incarico di realizzare un percorso di efficientamento dei processi con l'obiettivo di proporre soluzioni organizzativo-gestionali per incrementare il numero di esami e ridurre le liste di attesa per le prestazioni di diagnostica per immagini;
- di precisare che l'incarico è conferito ex art 36 del D.Lgs. 50 del 2016 comma 2 lettera a);

- di rimandare ad un successivo provvedimento l'adozione del contratto stipulato e la registrazione del relativo costo.

Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Euterio D'Ambrosio

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione-proposta che precede;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f.;

Visto il parere del funzionario addetto al controllo di budget;

Visto il parere del Dirigente e/o del responsabile del procedimento che attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

DELIBERA

di approvare la proposta così formulata rendendola disposta.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Luigi Macchitella

Il Direttore UOC Affari Generali Contratti e supporto attività legale dell' Azienda USL Frosinone

ATTESTA CHE

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° 2099 del 12/10/2018

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 12/10/2018 prot. n° 178
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 12/10/2018 al 27/10/2018
- è esecutiva dalla data di adozione.

Il Direttore  
(Dr.ssa Ornella Falivene)

